

# SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

## Il D.Lgs. 12 luglio 2024 n. 103

di Norberto Canciani\*

**I**l 2 agosto entra in vigore il D.Lgs. 12 luglio 2024 n. 103, in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, che contiene molte novità in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Prima di entrare nel merito di quanto previsto da questo Decreto Legislativo occorre ricordare che la legge n. 118 del 2022 delega al Governo la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo al fine di consentire *"l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche"*. La legge delega punta anche a coordinare i controlli sulle attività economiche e a renderli più efficaci ed efficienti.

Il Decreto legislativo 103/24, che attua la legge delega, si applica ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni al fine di verificare il *"rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un'attività economica"*. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri verrà elaborato uno schema per il censimento dei controlli e le diverse pubbliche amministrazioni dovranno procedere pubblicando il censimento dei controlli che ad esse fanno carico (entro 150 giorni dalla pubblicazione dello schema). Ai fini della programmazione dei controlli è istituito

un sistema di identificazione e gestione del rischio per diversi ambiti omogenei:

- protezione ambientale;
- igiene e salute pubblica;
- sicurezza pubblica;
- tutela della fede pubblica;
- sicurezza dei lavoratori.

Attraverso norme tecniche elaborate da UNI verranno definite le modalità per individuare le aziende con livello di rischio basso a cui verrà rilasciato da organismi di certificazione accreditati un *Report Certificativo*.

Verranno in tal modo individuate le aziende nelle quali, proprio per effetto di tale *"report certificativo"* non si potrà intervenire più di una volta all'anno.

Prima di avviare le attività di vigilanza le amministrazioni dovranno consultare il *"fascicolo informatico"* dell'impresa e non potranno chiedere documenti già in possesso o già inseriti nel fascicolo informativo.

L'introduzione di una *"patente"* di azienda a basso rischio sulla base di una certificazione di organismi accreditati ripropone la logica ricorrente di stabilire in quali aziende intervenire senza considerare il reale rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Infatti, i parametri considerati sono il solo possesso di un modello organizzativo certificato o altre certificazioni analoghe, il settore economico di appartenenza e le dimensioni dell'azienda. Nessuna indicazione sul tasso di frequenza infortunistica o su eventuali malattie da lavoro denunciate.

Il riferimento all'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività non può rappresentare un indicatore efficace anche per l'attuale nota scarsità di controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto stabilisce che i controlli sono programmati a intervalli regolari e, in caso di accertamento che non



\* Presidente Associazione Ambiente e Lavoro

evidenzia violazioni, non possono essere effettuati controlli per i successivi 10 mesi.

In attuazione del principio di trasparenza *“l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva”*.

Il Decreto legislativo contiene molte indicazioni per ridefinire i rapporti tra amministrazioni e aziende controllate (diritti di esprimere le proprie opinioni e contestare la decisione assunta – diritto alla informazione del soggetto controllato – corretto e civile confronto – formazione del personale di vigilanza – impedire effetti discriminatori) ma, soprattutto con la necessità di preavviso, di fatto può rendere inefficaci i controlli stessi.

**Appare del tutto irrealistico che un'azienda che occupa lavoratori in “nero” mantenga questa situazione di irregolarità dopo il preavviso di una ispezione da parte dell'organismo di controllo.**

Oltretutto, un accertamento di questo tipo, preannunciato con largo margine, inevitabilmente non evidenzierrebbe violazione e, quindi, consentirebbe all'azienda di agire indisturbata per i successivi 10 mesi.

Nel decreto viene, inoltre, riproposta la **“diffida amministrativa”** rivolta al trasgressore prima della contestazione della violazione, e mirata a sanare la inosservanza rilevata.

*“Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di*

*ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.*

*L'istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.”*

Proprio questa ultima precisazione associata a **“che il fatto costituisca reato”** rende questo provvedimento meno impattante sugli aspetti di tutela della salute pubblica e, soprattutto, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infatti, i provvedimenti di diffida sono applicabili solamente alle violazioni di natura amministrativa e, quindi, per una parte residuale delle ipotesi di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tuttavia la ripresa di un provvedimento di diffida che consente di sanare la violazione senza incorrere nella sanzione non costituisce un deterrente al rispetto della normativa. Il datore di lavoro potrebbe tranquillamente attendere la eventuale ispezione dell'organo di vigilanza prima di adottare tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge.

Come dicevamo da tutte le misure indicate da questo decreto legislativo, compresa la programmazione delle attività di vigilanza, sono esclusi i controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e le eventuali situazioni di rischio segnalate, nonché le richieste dell'Autorità giudiziaria o le specifiche segnalazioni di soggetti privati o pubblici.

Oltre alla applicazione degli strumenti legislativi vigenti, quali di D.Lgs. 758/94 (prescrizione, verifica ottemperanza e applicazione della misura sanzionatoria ridotta), anche le attività di controllo su questi aspetti potranno continuare ad essere svolte con i criteri attuali e, comunque, resta fatta salva la possibilità di intervenire in caso di urgenza ma anche qualora sussistano esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso.